



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 703 del 23 DIC. 2025

OGGETTO: Rinnovo di convenzione attiva con “Casa di Cura La Madonnina”, struttura sanitaria privata non accreditata e non a contratto con il S.S.N., per l’effettuazione di prestazioni medico specialistiche in regime di ricovero e ambulatoriale

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL
DIRETTORE UOC ACCOGLIENZA – CUP – MONITORAGGIO LIBERA PROFESSIONE**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 23 DIC. 2025 l’allegata proposta di deliberazione sull’argomento all’oggetto specificato, il cui introito rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Il Direttore UOC Accoglienza – CUP – Monitoraggio Libera Professione
Dott. Luigi Ortaglio

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l’imputazione a bilancio degli oneri /introiti derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

- al Conto Economico n. R41001000037 “ALPA consulenze da privati” del Bilancio dell’anno 2026, pari a complessivi introiti di € 500.000,00;
- ai Conti Economici del Bilancio dell’anno 2026, per oneri complessivi di € 475.000,00 così ripartiti:
 - € 393.392,07 al conto n. C51004000001 “compensi ALPA medica”;
 - € 17.951,63 al n. C53701000046 “accantonamento al Fondo Perequativo”;
 - € 1.795,16 al conto n. C53701000047 “accantonamento al Fondo PTA”
 - € 1.795,16 al conto n. C51004000005 “compensi ALPA non medica”;
 - € 19.669,60 al conto n. C53701000045 “accantonamento Legge Balduzzi”;
 - € 35.269,39 al conto n. C55500100018 “IRAP Libera Professione”;
 - € 5.126,99 al conto n. C51004000048 “oneri su LI.BE”;

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 703 del 23 DIC. 2025

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 01/01/2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR n. XII/2518 del 15/04/2024 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2024 - 18/04/2027;
- la deliberazione aziendale n. 198 del 18/04/2024 di presa d'atto della predetta DGR XII/2158/2024 e di insediamento dal 19/04/2024 sino al 18/04/2027 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST Gaetano Pini-CTO;

Premesso che, con deliberazione n. 361 del 26/06/2025, l'ASST Gaetano Pini-CTO ha approvato la stipula di una convenzione attiva con "Casa di Cura La Madonnina", struttura sanitaria privata non accreditata e non a contratto con l'S.S.N., avente validità a decorrere dal 01/07/2025 e scadenza al 31/12/2025, per l'effettuazione di prestazioni medico specialistiche in regime di ricovero e ambulatoriale;

Vista la relazione in atti del Direttore della UOC Accoglienza – CUP – Monitoraggio Libera Professione di rendicontazione, mediante report analitici, delle attività svolte presso la struttura convenzionata, con riferimento al periodo 01/07/2025 – 31/12/2025, attestanti il rispetto degli obiettivi sottesi alla stipula della convenzione, sia con riferimento all'attività di ricovero che all'attività ambulatoriale, nonché il rispetto dei limiti massimi di attività effettuabile nell'ambito del rapporto convenzionale di che trattasi;

Atteso che, in data 03/10/2025, la struttura sanitaria privata "Casa di Cura La Madonnina" ha richiesto, con nota depositata in atti, il rinnovo della convenzione di che trattasi, alle medesime condizioni contrattuali in essere;

Considerato che è interesse di questa Azienda rinnovare la convenzione di che trattasi, al fine di ampliare il proprio bacino d'utenza;

Visti:

- la L. n. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", che prevede che le Pubbliche Amministrazioni possano agire secondo norme di diritto privato allorquando adottano atti di natura non autoritativa;
- l'art. 15 quinquies, co 2, lett. c) del D. Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e s.m.i. "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421", che, nel definire le caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari, prevede per i medesimi "omissis...la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 703 del 23 DIC. 2025

strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture";

- le Linee Guida - Ministero della Sanità n. 2/1996 "Profilo Aziendale dei soggetti gestori dei servizi sanitari" (in Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1996, n. 126) che, all'art. 5 "Innovazione organizzativa e strategie gestionali di integrazione orizzontale fra aziende" precisano che "le singole aziende si pongono non solo come acquirenti di beni e servizi ma anche come venditrici di servizi di supporto e sanitari" i quali possono rappresentare prodotti che vengono messi a disposizione di altre aziende sanitarie mediante appositi accordi, oppure vengono offerti sul mercato in regime di libera concorrenza;
- il DPCM 27 marzo 2000 "Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale", art. 8 "Attività aziendale a pagamento", che al comma 2 prevede che "l'attività resa per conto dell'azienda all'esterno della struttura, se svolta in regime di attività libero-professionale, deve garantire, comunque, il rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni";
- l'art. 89, comma 1, lett. c), del C.C.N.L. del 23/01/2024 dell'Area Sanità che sostituisce integralmente l'art. 115 del C.C.N.L. del 19/12/2019 dell'Area Sanità prevede ".... partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse";
- l'art. 88, comma 3, del C.C.N.L. del 23/01/2024 dell'Area Sanità che sostituisce integralmente l'art. 114 del C.C.N.L. del 19/12/2019 dell'Area Sanità, che prevede che il Regolamento Aziendale sull'attività libero professionale disciplini, tra l'altro, l'attività di cui all'art. 89 comma 1 "Tipologie di attività libero professionali intramuraria";
- l'art. 91 del C.C.N.L. del 23/01/2024 dell'Area Sanità rubricato "altre attività a pagamento", che, al comma 7, lett. e) dispone "Per le prestazioni e per le attività svolte, per conto dell'azienda in regime libero professionale [...] l'attività deve garantire, di norma, il rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni";
- le "Linee guida in materia di attività libero professionale intramuraria dei Dirigenti Medici, Veterinari e della Dirigenza Sanitaria dipendenti del SSL", approvate con DGR n. XI/3540 del 07/09/2020, nella parte in cui, al paragrafo 4.3 disciplinano la forma e la tipologia di attività libero professionale intramuraria richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe in struttura di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria privata non a contratto, previa convenzione con le stesse;

Richiamati:

- la deliberazione n. 608 del 05/12/2024 con la quale l'ASST Gaetano Pini-CTO ha approvato il "Regolamento aziendale per l'attività libero-professionale intramuraria", che disciplina, tra l'altro, l'effettuazione di attività libero professionale in convenzione nella forma di cui all'art. 89 comma 1 lett. c) del CCNL 23/01/2024 dell'Area Sanità;
- l'art. 38 del sopracitato regolamento che recita:
 - comma 3: "Verificato l'interesse aziendale della richiesta, comunque in subordine all'espletamento prioritario dell'attività istituzionale da parte dei Dirigenti Medici interessati, la convenzione viene predisposta dagli uffici competenti tenuto conto di quanto sopra e nel



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 703 del 23 DIC. 2025

rispetto dei principi del presente Regolamento”;

- comma 4: *“L’adesione alla convenzione da parte del singolo Dirigente Medico avviene previo svolgimento di idonea manifestazione di interesse, notificata a tutti i Direttori di UU.OO.CC. interessati per disciplina ed esplicitata da quest’ultimo mediante compilazione della modulistica all’uopo preposta”;*
- comma 5: *“Le attività in convenzione possono essere svolte, fuori dall’orario di servizio, sia all’interno che all’esterno delle strutture aziendali, purché sia rispettato il principio di fungibilità e di rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni”;*

Visto il testo di convenzione, allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, avente validità a decorrere a decorrere dal 01/01/2026 e scadenza al 30/06/2026 che, tra l’altro, prevede:

- per l’ASST Gaetano Pini-CTO:

- l’espletamento di prestazioni medico specialistiche in regime di ricovero e ambulatoriale in favore degli utenti che si rivolgono alla Casa di Cura, da parte del personale dell’ASST della dirigenza medica con rapporto esclusivo, al di fuori dell’orario di servizio, senza in alcun modo pregiudicare il regolare svolgimento dell’attività istituzionale della U.O.C. di appartenenza in termini di volumi e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro, con particolare riferimento a orari e riposi, secondo quanto definito dall’art. 2 della convenzione in parola;
- la verifica, sulla base del tariffario analitico degli onorari mediamente richiesti all’interno dell’ASST stessa per la medesima tipologia di prestazione, che le tariffe proposte siano rispettose del principio di concorrenzialità rispetto a quelle applicate all’interno dell’ASST in regime libero professionale;
- la verifica che le date concordate per l’esecuzione delle prestazioni siano compatibili con le esigenze di servizio istituzionale e la programmazione delle attività interne, nonché rispettosa delle regole sui riposi dei lavoratori;
- la garanzia della copertura assicurativa per la responsabilità civile secondo le vigenti disposizioni di legge, fermo restando la responsabilità personale del professionista che svolge l’attività prevista in convenzione, nel caso di comportamenti connotati da dolo o colpa grave;

- per “Casa di Cura La Madonnina”:

- la responsabilità delle competenze igienico-sanitarie e organizzative, al momento dell’effettuazione, da parte del personale dell’ASST, delle prestazioni specialistiche e delle attività chirurgiche presso la Casa di Cura stessa;
- il rispetto delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la garanzia, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, della copertura assicurativa per la responsabilità civile secondo le vigenti disposizioni di legge e in base alla rispettiva responsabilità nei confronti del paziente, ferma restando la responsabilità personale del professionista che svolge l’attività prevista in convenzione, nel caso di comportamenti connotati da dolo o colpa grave, nonché la responsabilità civile relativa alle proprie strutture, agli spazi, al personale dipendente e alla strumentazione che mette a disposizione per l’attività del sanitario;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 703 del 23 DIC. 2025

- la predisposizione di una rendicontazione periodica attestante, tra l'altro, la quantità, la tipologia delle prestazioni erogate e la rilevazione degli accessi da parte dei dirigenti medici aderenti alla convenzione;
- il versamento di un corrispettivo in favore dell'ASST Gaetano Pini-CTO, a fronte delle prestazioni effettuate, secondo i termini e le modalità definite all'art. 6 "*Rendicontazione, fatturazione e modalità di pagamento*";

Precisato che le singole autorizzazioni rilasciate secondo le modalità operative definite nel testo di convenzione:

- saranno soggette a rivalutazioni qualora l'ASST Gaetano Pini-CTO rilevi la sussistenza di una delle seguenti condizioni:
 - il mancato raggiungimento degli obiettivi di incremento di produzione istituzionale;
 - il decremento della stessa produzione istituzionale;
 - il superamento dei tempi di attesa definiti a livello regionale per le discipline di riferimento;
- saranno rilasciate solo in presenza delle seguenti condizioni:
 - i dirigenti medici che fanno parte dell'equipe chirurgica sono tutti professionisti con rapporto esclusivo (intramoenia);
 - l'attività dev'essere resa al di fuori dell'orario di servizio;
 - il volume di attività per medico reso a favore della Casa di Cura non deve superare il volume medio per medico di attività SSN eseguito dall'U.O.C. di appartenenza del medico stesso;
 - l'impegno da parte dei professionisti interessati a tendere alla saturazione del reparto solventi "Clinica Santa Sofia" dell'ASST;
 - il rispetto del numero massimo ricoveri totali effettuabili nell'ambito della presente convenzione, pari a n. 50 fino al 31 dicembre 2025;

Dato atto che l'introito e il costo complessivo stimati derivanti dal presente provvedimento, pari rispettivamente ad € 500.000,00 ed € 475.000,00, sono annotati ai Conti di Bilancio, per l'anno di competenza, indicati nel primo foglio della presente deliberazione e che, in continuità di svolgimento delle attività oggetto della convenzione, nonché in considerazione del raggiungimento degli obiettivi preposti e del rispetto dei limiti massimi di attività consentiti nell'ambito della medesima, la determinazione dei compensi spettante ai singoli interessati, d'intesa con i medesimi all'uopo rappresentati negli incontri di Direzione, ai sensi dell'art. 90, comma 2, lett. h) CCNL Area Sanità 2019-2021 del 23/01/2024, è definita nell'allegato n. 2 alla deliberazione n. 430 del 01/09/2022;

Acquisito il parere favorevole alla stipula della convenzione da parte del Direttore Sanitario;

Dato atto che, al fine dell'acquisizione delle disponibilità all'effettuazione delle attività oggetto della convenzione, i competenti uffici dell'ASST Gaetano Pini-CTO espleteranno apposita manifestazione di interesse rivolta a tutti i dirigenti medici con rapporto esclusivo dell'ASST medesima;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 703 del 23 DIC. 2025

Ritenuto per quanto precede:

- di approvare il rinnovo della convenzione attiva, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con "Casa di Cura La Madonnina", struttura sanitaria privata non accreditata e non a contratto con l'S.S.N., con validità dal 01/01/2026 e scadenza al 30/06/2026, per l'effettuazione di prestazioni medico specialistiche in regime di ricovero e ambulatoriale, al di fuori dell'orario di servizio, da parte di personale dell'ASST Gaetano Pini-CTO con rapporto di lavoro esclusivo;
- di dare mandato alla UOC Direzione Medica di Presidio e alla UOC Accoglienza – CUP – Monitoraggio Libera Professione, per le parti di rispettiva competenza, di svolgere le attività di monitoraggio e verifica relative all'attuazione della convenzione;

Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione della copertura economica da parte del Responsabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare il rinnovo della convenzione attiva, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con "Casa di Cura La Madonnina", struttura sanitaria privata non accreditata e non a contratto con l'S.S.N., con validità dal 01/01/2026 e scadenza al 30/06/2026, per l'effettuazione di prestazioni medico specialistiche in regime di ricovero e ambulatoriale, al di fuori dell'orario di servizio, da parte di personale dell'ASST Gaetano Pini-CTO con rapporto di lavoro esclusivo;
2. di dare mandato alla UOC Direzione Medica di Presidio e alla UOC Accoglienza – CUP – Monitoraggio Libera Professione, per le parti di rispettiva competenza, di svolgere le attività di monitoraggio e verifica relative all'attuazione della convenzione;
3. di dare atto che l'introito e il costo complessivo stimati derivanti dal presente provvedimento, pari rispettivamente ad € 500.000,00 ed € 475.000,00, sono annotati ai Conti di Bilancio, per l'anno di competenza, indicati nel primo foglio della presente deliberazione e che, in continuità di svolgimento delle attività oggetto della convenzione, nonché in considerazione del raggiungimento degli obiettivi preposti e del rispetto dei limiti massimi di attività consentiti nell'ambito della medesima, la determinazione dei compensi spettante ai singoli interessati,



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 703 del 23 DIC. 2025

d'intesa con i medesimi all'uopo rappresentati negli incontri di Direzione, ai sensi dell'art. 90, comma 2, lett. h) CCNL Area Sanità 2019-2021 del 23/01/2024, è definita nell'allegato n. 2 alla deliberazione n. 430 del 01/09/2022;

4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Giuliana SABATINO)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Rossana GIOVE)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco PATERNOSTER)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LATTUADA)

UOC Accoglienza – CUP – Monitoraggio Libera Professione
Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ex l. 241/90: dott. Luigi Ortaglio
Pratica trattata da: dott. Federico Sorrenti
ATTI n. 2025-1.1.3/42



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 703 del 23 DIC. 2025

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 23 DIC. 2025 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 8 pagine e n. 1 allegato.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

**CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI ATTIVITÀ IN REGIME DI RICOVERO E PER L'EROGAZIONE
DI PRESTAZIONI MEDICO SPECIALISTICHE AMBULATORIALI**

TRA

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini - CTO (di seguito denominata "ASST"), con sede in Milano (MI), piazza Andrea Cardinal Ferrari n. 1, codice fiscale e partita I.V.A n. 09320530968, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott.ssa Paola Lattuada, ivi domiciliato per la carica;

E

La Casa di Cura La Madonnina S.p.A. – Socio Unico, soggetta a direzione e coordinamento di Gruppo San Donato S.p.A., (di seguito denominata "Casa di Cura o CCLM"), struttura sanitaria privata non accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, con sede in Via Quadronno n. 29-31 — Milano — C.F. e Partita I.V.A. n. 00866980154 nella persona dell'Amministratore Unico Dott. Renato Cerioli;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

1. La presente convenzione disciplina le condizioni e le modalità di effettuazione di prestazioni medico specialistiche in regime di ricovero e ambulatoriale in favore degli utenti che si rivolgono alla Casa di Cura, da parte del personale dell'ASST della dirigenza medica **con rapporto esclusivo**.

Art. 2 – Personale medico autorizzato

1. L'attività dei dirigenti medici dell'ASST presso la Casa di Cura sarà resa esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio, senza in alcun modo pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività istituzionale della U.O.C. di appartenenza in termini di volumi e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro, con particolare riferimento a orari e riposi.
2. L'autorizzazione preventiva all'effettuazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione è subordinata alla presentazione di apposita modulistica di autorizzazione (**all. 1**) a firma del Direttore della U.O.C. interessata.
3. Con riferimento all'effettuazione di attività chirurgica/di ricovero, l'équipe chirurgica dev'essere composta esclusivamente da professionisti dell'ASST con rapporto esclusivo.

Art. 3 – Modalità operative delle attività in regime di ricovero

1. La Casa di Cura, soggetto ospitante, si impegna a fornire in favore di pazienti che abbiano espressamente fatto richiesta di ricovero in regime di solvenza con scelta del medico di fiducia dell'ASST gli spazi, il personale, il materiale e i servizi funzionali allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.
2. La Casa di Cura è responsabile delle competenze igienico-sanitarie e organizzative, al momento dell'effettuazione, da parte del personale dell'ASST, delle prestazioni specialistiche e delle attività chirurgiche presso la Casa di Cura stessa.
3. I pazienti si rivolgono alla Casa di Cura al fine della formulazione della richiesta di preventivo, attraverso i canali di prenotazione in uso presso la Casa di Cura medesima.
4. Al fine dell'acquisizione delle informazioni necessarie alla formulazione del preventivo al paziente, la Casa di Cura trasmette apposita nota all'U.O.C. Accoglienza – CUP – Monitoraggio Libera Professione (indirizzo mail marketinglp@asst-pini-cto.it) mediante compilazione del modulo allegato alla presente convenzione (**all. 2**), contenente le seguenti informazioni:
 - Generalità del paziente;
 - Certificato redatto dal medico prescelto con indicazione della diagnosi e della tipologia di intervento;
 - Data proposta per il ricovero;
 - Eventuale necessità di avvalersi di équipe chirurgica formata da personale dell'ASST;
 - Nominativi del personale medico a rapporto esclusivo dipendente dell'ASST coinvolto e relativa qualifica nell'ambito dell'intervento (1° operatore o componente di équipe chirurgica);
 - Tariffe richieste dai professionisti a rapporto esclusivo dell'ASST o previste da tariffario convenzionato tra lo specifico ente assicurativo e la Casa di Cura per l'effettuazione della specifica prestazione.
5. Recepite le informazioni di cui sopra, la U.O.C. Accoglienza – CUP – Monitoraggio Libera Professione dell'ASST verifica, sulla base del tariffario analitico degli onorari mediamente richiesti all'interno dell'ASST stessa per la medesima tipologia di prestazione, che le tariffe proposte siano rispettose del principio di concorrenzialità rispetto a quelle applicate all'interno dell'ASST in regime libero professionale, e ne dà riscontro alla Casa di Cura. Acquisito il riscontro dall'ASST, la Casa di Cura consegna al paziente il preventivo di spesa per le prestazioni richieste, nel quale dovrà risultare evidenziato l'onorario del/dei professionista/i che effettueranno l'intervento.
6. A seguito dell'accettazione del preventivo da parte del paziente, la Casa di Cura comunica la composizione dell'équipe chirurgica e la data di effettuazione del ricovero e della prestazione chirurgica alla U.O.C. Direzione Medica di Presidio (direzione.medica@asst-pini-cto.it) che verifica che le date concordate siano compatibili con le esigenze di servizio istituzionale e la programmazione delle attività interne, nonché rispettosa delle regole sui riposi dei lavoratori.
7. L'ASST rilascia autorizzazione a procedere solo in presenza delle seguenti condizioni:

- i dirigenti medici che fanno parte dell'equipe chirurgica sono tutti professionisti con rapporto esclusivo (intramoenia);
- l'attività dev'essere resa al di fuori dell'orario di servizio;
- il volume di attività per medico reso a favore della Casa di Cura non deve superare il volume medio per medico di attività SSN eseguito dall'U.O.C. di appartenenza del medico stesso;
- l'impegno da parte dei professionisti interessati a tendere alla saturazione del reparto solventi "Clinica Santa Sofia" dell'ASST;
- il rispetto del numero massimo ricoveri totali effettuabili nell'ambito della presente convenzione, pari a n. 50 fino al 30 giugno 2026.

La verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra compete alla U.O.C. Accoglienza – CUP – Monitoraggio Libera Professione, che vi provvede tramite monitoraggio costante delle attività svolte e la predisposizione di report specifici con cadenza trimestrale.

Art. 4 – Modalità operative delle attività ambulatoriali

1. Il personale dell'ASST è autorizzato ad effettuare attività ambulatoriale per le prestazioni specialistiche indicate nel tariffario allegato (**all. 3**) alla presente convenzione.
2. L'ASST consente lo svolgimento di attività in regime ambulatoriale solo se i volumi di attività oggetto della presente convenzione, conteggiati per singola U.O.C. di appartenenza dei professionisti interessati, sono inferiori ai volumi di attività istituzionali ed esplicitamente definiti negli atti di programmazione aziendale (budget) dell'ASST. La verifica compete alla U.O.C. Accoglienza – CUP – Monitoraggio Libera Professione e avviene su base quadrimestrale.
3. Le prestazioni ambulatoriali oggetto della convenzione, organizzate in spazi orari dedicati, saranno effettuate previa richiesta della Casa di Cura indirizzata alla U.O.C. Direzione Medica di Presidio (indirizzo mail direzione.medica@asst-pini-cto.it), che ne autorizzerà l'esecuzione una volta verificato preventivamente che la disponibilità del professionista prescelto sia compatibile con le esigenze di servizio istituzionali e la programmazione delle attività interne, nonché rispettosa delle regole sui riposi dei lavoratori.
4. Le prenotazioni delle prestazioni ambulatoriali verranno effettuate direttamente dalla Casa di Cura, attraverso i canali di prenotazione in uso presso la Casa di Cura medesima.
5. Il volume di attività per medico reso a favore della Casa di Cura non deve superare il volume medio per medico di attività SSN eseguito dall'U.O.C. di appartenenza del professionista.

Art. 5 – Monitoraggio delle attività

1. Le condizioni di cui al presente accordo saranno puntualmente monitorate dalla U.O.C. Accoglienza – CUP – Monitoraggio Libera Professione e dalla U.O.C. Direzione Medica di Presidio, ciascuna per le proprie competenze.
2. L'attività in argomento è regolata unicamente dalla presente convenzione, con esclusione di ogni possibilità di accordi diretti tra la Casa di Cura e il professionista dell'ASST che effettua le

prestazioni.

Art. 6 – Rendicontazione, fatturazione e modalità di pagamento

A) Rendicontazione, fatturazione e modalità di pagamento delle prestazioni erogate in regime di ricovero

1. La Casa di Cura, con cadenza mensile, trasmette idonea documentazione all'U.O.C. Accoglienza – CUP – Monitoraggio Libera Professione contenente le seguenti informazioni circa le prestazioni di ricovero effettuate dai professionisti dell'ASST:
 - nominativi dei pazienti interessati;
 - nominativo/i del/i Dirigente/i medico/i che ha/hanno effettuato le prestazioni e relativi compensi;
 - tipologia di interventi effettuati;
 - accessi dei professionisti dell'ASST indicante giornate e fasce orarie presso le strutture della Casa di Cura.
2. La Casa di Cura provvede ad emettere a carico del paziente, o di suo Ente assicurativo, regolare fattura omnicomprensiva delle prestazioni erogate in favore del paziente.
3. L'ASST emette fattura alla Casa di Cura per le prestazioni effettuate dai propri professionisti a rapporto esclusivo indicando specificatamente le generalità del paziente che ha usufruito della prestazione resa dai professionisti stessi.
4. La Casa di Cura garantisce il saldo della somma dovuta entro 30 giorni (DFFM) per i pazienti solventi ed entro 30 giorni (DFFM) dal ricevimento del pagamento a cura dell'Ente assicurativo e comunque entro 120 giorni.

B) Rendicontazione, fatturazione e modalità di pagamento delle prestazioni erogate in regime ambulatoriale

1. Nella tabella all'allegato 3, che è parte integrante della presente convenzione, sono riportate le tipologie di prestazioni offerte dalla ASST alla Casa di Cura e le relative tariffe. Eventuali modifiche o integrazioni alle prestazioni offerte e alle relative tariffe potranno essere apportate anche in corso di validità del presente accordo, tramite accettazione espressa di ambo le parti da recapitarsi a mezzo PEC istituzionale.
2. L'attività in argomento è regolata unicamente dalla presente convenzione, con esclusione di ogni possibilità di accordi diretti tra la Casa di Cura e il professionista dell'ASST che effettua le prestazioni.
3. La Casa di Cura invia all'U.O.C. Accoglienza – CUP – Monitoraggio Libera Professione, con cadenza mensile, il prospetto relativo alle prestazioni effettuate dai professionisti. Tale prospetto deve riportare:
 - nominativo del Dirigente Medico;
 - data e ora in cui le prestazioni sono state effettuate;
 - numero e tipologia delle prestazioni effettuate;

- accessi dei professionisti dell'ASST con indicazione delle giornate e fasce orarie presso le strutture della Casa di Cura;
 - importo da corrispondere all'ASST, come da tariffario di cui all'**allegato 3**.
4. L'ASST, dopo aver effettuato i controlli in merito all'attività segnalata dalla Casa di Cura, provvede ad emettere fattura nei confronti della Casa di Cura, la quale garantisce il saldo della somma dovuta entro 30 giorni (DFFM).
 5. La Casa di Cura, nell'ambito della presente convenzione si impegna a rispettare gli onorari di cui al tariffario proposto dall'ASST e non applicare all'utenza importi inferiori.

Art. 7 - Copertura assicurativa

1. Le Parti garantiscono, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, le coperture assicurative per la responsabilità civile secondo le vigenti disposizioni di legge e in base alle rispettive responsabilità nei confronti del paziente. Resta ferma la responsabilità personale del professionista che svolge l'attività prevista in convenzione, nel caso di comportamenti connotati da dolo o colpa grave.
2. La Casa di Cura garantisce, a sue spese, la copertura assicurativa per la responsabilità civile relativa alle proprie strutture, agli spazi, al personale dipendente e alla strumentazione che mette a disposizione per l'attività del sanitario.

Art. 8 – Tutela della salute del lavoratore

1. ASST invierà personale formato, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in merito ai rischi specifici propri dell'attività prestata, con specifico riguardo all'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e s.m.i., Casa di Cura fornirà al personale dell'Azienda, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni, informazioni sulle procedure inerenti le attività a rischio biologico, oltre a dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il personale dell'Azienda svolgerà la prestazione, nonché sulle relative misure di prevenzione e di emergenza che il Personale della stessa dovrà adottare.
2. Casa di Cura provvederà inoltre, ove necessario ed in relazione allo specifico contesto, alla formazione ed addestramento (artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) in merito alle procedure specifiche per lo svolgimento delle attività, al fine di garantire la tutela della Salute e della Sicurezza dei Lavoratori, sviluppando le necessarie misure di collaborazione e cooperazione tra Datori di Lavoro ed il Personale coinvolto ex Art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – **all. 4 - D.U.V.R.I.**
3. Casa di Cura metterà a disposizione del personale i dispositivi di protezione individuale (di seguito DPI), in relazione alle disposizioni ratione temporis applicabili, e sarà responsabile della formazione/addestramento specifico all'utilizzo degli stessi, ove necessario.
4. Le Parti garantiscono la tutela del personale sanitario che presta la propria attività in situazioni di rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti, così come previsto dal D.Lgs 101/2020 - **all. 5 -**

Documento di coordinamento in materia di sicurezza sul lavoro e all. 6 documento di coordinamento sulla Radioprotezione, parte integrante del presente atto.

5. Casa di Cura dovrà comunicare al Medico Competente dell'Azienda ogni informazione necessaria per l'adeguamento del Protocollo di Sorveglianza Sanitaria del Personale al fine di aggiornare la relativa idoneità alla mansione.

ART. 9 – Durata

1. La presente convenzione ha validità a decorrere dal **01/01/2026** e scadenza al **30/06/2026**. Alla scadenza la convenzione potrà essere rinnovata/prorogata solo previo accordo scritto tra le parti.

Art. 10 – Clausola di salvaguardia

1. La presente convenzione è risolta di diritto qualora sopravvengano successive disposizioni normative che si rendessero incompatibili con la convenzione medesima.
2. La Casa di Cura si impegna altresì a non dare pubblicità dei nominativi dei medici dirigenti individuati dall'ASST per l'espletamento dell'attività oggetto del presente accordo, tenuto conto che il rapporto convenzionale intercorre esclusivamente tra l'ASST e la Casa di Cura, non potendosi in alcun modo configurare alcun rapporto tra la Società e i professionisti interessati nello svolgimento dell'attività in parola.
3. Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà la risoluzione immediata della convenzione nonché l'adozione da parte dell'ASST di ogni azione a propria tutela.

Art. 11 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001, Codice Etico e Policy Anticorruzione ex L. n. 190/2012

1. Le Parti prendono rispettivamente atto, che **CCLM e ASST** hanno adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità ai principi previsti rispettivamente dal D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (il "**Decreto**") e dalla Legge anticorruzione n. 190/2012 (rispettivamente un "Modello Organizzativo" e il vigente PIAO – sezione rischi corruttivi e trasparenza) ed un codice etico ed un codice etico comportamentale (ciascuno, un "Codice Etico"), liberamente consultabili sul sito internet di Casa di Cura al link <https://lamadonnina.grupposandonato.it/strutture/casa-di-cura-la-madonnina/trasparenza> e sul sito internet dell'ASST al link <https://www.asst-pini-cto.it/altri-contenuti-prevenzione-corruzione> al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei reati previsti dalla suindicata specifica normativa e la applicazione delle relative sanzioni.

Le Parti si impegnano in esecuzione del presente Contratto a non porre in essere alcun

comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui alla suindicata specifica normativa - a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso, nonché ad operare nel rispetto delle norme e dei principi in essi contenuti.

Le Parti si impegnano altresì a conformarsi alle regole di cui ai rispettivi Modelli Organizzativi e al Codice Etico nello svolgimento di tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto.

La violazione di detto impegno comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Contratto e legittimerà l'altra Parte a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal Decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231 e dalla Legge anticorruzione n. 190/2012 e s.m.i.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a conformarsi alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la “tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati” (di seguito “GDPR”), nonché ad ogni altra disposizione di legge nazionale applicabile ai servizi/attività oggetto del Contratto, inclusi i decreti legislativi di attuazione, regolamenti e provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
2. Rispetto al trattamento dei dati personali dei soggetti interessati fruitori dei servizi e delle prestazioni oggetto della presente Convenzione (pazienti e utenti della Casa di Cura), nonché in relazione al trattamento concernente i dati del personale medico dipendente dell’ASST, Le Parti si danno atto che la stipulazione e l’esecuzione del Contratto comporta il trattamento in qualità di titolare autonomo da parte di ciascuna di esse e per le finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all’esecuzione del Contratto stesso.
3. Resta espressamente inteso che ciascuna delle Parti tratterà i dati personali secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, nel rispetto dei principi di sicurezza e riservatezza dettati dal GDPR e dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, impegnandosi, anche successivamente alla cessazione per qualunque motivo del Contratto, a non utilizzare i dati personali per fini diversi da quelli strettamente necessari per l’adempimento dei propri obblighi, assumendosi in via esclusiva ogni conseguente responsabilità.
4. Posto che, i professionisti dell’ASST svolgeranno l’attività avvalendosi dei mezzi messi a disposizione della Casa Di Cura, sarà compito di quest’ultima predisporre e consegnare

opportuna lettera di designazione ad autorizzato del trattamento ex art. 29 GDPR e Art. 2 quaterdecies del Codice Privacy. Le operazioni di trattamento dovranno essere svolte con l'adozione di misure tecniche e organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in accordo all'art. 32 GDPR.

5. Qualora i dati personali siano trasferiti dalla Società, quale soggetto esportatore, al Fornitore, quale soggetto importatore, fuori dal territorio dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo per dare esecuzione agli obblighi contrattuali in essere tra le Parti, il trasferimento potrà avere luogo solo a fronte dell'esistenza di una delle garanzie previste dagli artt. 45 a 48 GDPR.

Art. 13 – Requisiti di accreditamento

1. L'erogazione delle prestazioni specialistiche da parte dei professionisti dell'ASST non è finalizzata al soddisfacimento di condizioni di esercizio/accreditamento delle attività sociosanitarie erogate presso la Casa di Cura. Tali requisiti devono essere posseduti indipendentemente da qualsiasi apporto esterno, pertanto il presente accordo non può in alcun modo costituire titolo ai fini dell'accREDITamento stesso.
2. La Casa di Cura si impegna a comunicare tempestivamente l'eventuale accREDITamento e contrattualizzazione con il SSR/SSN.

Art. 14 – Recesso

1. I contraenti hanno la facoltà di recedere dal presente accordo in qualunque momento previo preavviso di almeno trenta giorni da notificarsi a mezzo PEC. E' fatto salvo il diritto dell'ASST al pagamento delle prestazioni già effettuate.

Art. 15 – Modifiche

1. Le parti si impegnano a non apportare modificazioni e/o integrazioni alla presente convenzione per tutto il periodo di validità della stessa, al fine di verificare gli effetti e monitorare l'andamento delle attività oggetto di convenzione, fermo restando il diritto di recesso di cui all'art. 13.

Art. 16 – Divieto di concorrenza

1. Le parti si impegnano, ai sensi dell'art.2598 c.c., a non porre in atto situazioni che implicino forme di reciproca concorrenza sleale, pena il recesso immediato della presente convenzione ed ogni eventuale conseguente azione risarcitoria nei confronti di controparte.

Art. 17- Registrazione e spese

1. La presente convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. La presente convenzione sarà soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del DPR 26.04.1986 n. 131.
3. L'imposta di bollo inerente alla presente convenzione è da intendersi a carico della Casa di Cura.

Art. 18 – Foro competente

1. Per tutte le controversie, derivanti dall'applicazione della presente convenzione, si elegge il Foro esclusivo di Milano.

Milano,

Letto, confermato e sottoscritto.

ASST Gaetano Pini - CTO
Il Direttore Generale
Dott.ssa Paola Lattuada

Casa di Cura La Madonnina S.p.A.
L'Amministratore Unico
Dott. Renato Cerioli

Allegati 1-2-3-4-5-6



Allegato 1

Milano, lì

A UOC DIREZIONE MEDICA
DI PRESIDIO

AI DIRETTORE SANITARIO

SEDE

OGGETTO: adesione alla proposta di stipula di convenzione attiva con la Struttura
..... **per prestazioni di**
..... **per il periodo.....**

In riferimento a quanto in oggetto, si comunica parere favorevole da parte dello/a scrivente alla stipula della convenzione di che trattasi e, sentiti i dirigenti medici della U.O.C. del Presidio da me diretta, il/i dirigente/i medico/i, con rapporto di lavoro esclusivo, che ha/hanno manifestato la propria disponibilità all'espletamento delle prestazioni in parola, in regime di libera professione intramuraria, ai sensi dell'art. 89, comma 1 lett. c) del CCNL Area Sanità del 23/01/2024 e dei punti 4.3 e 4.4 delle *"Linee guida in materia di attività libero professionale intramuraria dei Dirigenti Medici, Veterinari e della Dirigenza Sanitaria dipendenti del SSL"* approvate con DGR n. XI/3540 del 07.09.2020, è/sono:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

A tal proposito, si attesta che:

- l'attività verrà svolta al di fuori dell'orario di servizio istituzionale;
- l'impegno orario richiesto non pregiudica il regolare svolgimento dell'attività istituzionale nell'ambito della U.O.C. da me diretta;



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

- lo svolgimento delle attività in parola avverrà senza precludere il soddisfacimento, in via prioritaria, delle esigenze di servizio istituzionale e senza comportare alcun tipo di aggravio per le liste di attesa e i volumi prestazionali, in regime S.S.N., della U.O.C. da me diretta;
- l'attività sarà resa nel rispetto della vigente normativa in materia di orario di lavoro e di riposo, nonché nel rispetto di quanto disposto al punto 12 *"esclusioni e incompatibilità"* delle succitate *"Linee guida in materia di attività libero professionale intramuraria dei Dirigenti Medici, Veterinari e della Dirigenza Sanitaria dipendenti del SSL"*;
- l'attività sarà resa, di norma, nel rispetto dei principi di rotazione e fungibilità tra i Dirigente Medici della U.O.C. da me diretta, che hanno aderito alla presente proposta di convenzionamento;
- interesse aziendale alla stipula della convenzione _____

Distinti Saluti.

Il Direttore di U.O.

(timbro e firma)

Per accettazione e approvazione

U.O.C. Direzione Medica di Presidio

(timbro e firma)

Si autorizza

Il Direttore Sanitario

(timbro e firma)

Mod. ALPI – Proposta di Ricovero

U.O.C. Accoglienza – CUP -
Monitoraggio L.P.
U.O.C Gestione Operativa
gestione.operativa@asst-pini-cto.it
SEDE

NOME E COGNOME PAZIENTE _____;

DIAGNOSI DI INGRESSO _____;

PROCEDURE PREVISTE _____;

TIPOLOGIA RICOVERO (ORDINARIO/DAY HOSPITAL/BIC) _____;

DATA PROPOSTA PER IL RICOVERO _____;

DATA PROPOSTA PER L'INTERVENTO _____;

RICHIESTA STRUMENTARIO _____;

RICHIESTA MATERIALE SPECIFICO _____;

COMPOSIZIONE ÈQUIPE CHIRURGICA E ANESTESIOLOGICA:

1. _____;

2. _____;

3. _____;

4. _____.

Milano, lì

Il Dirigente Medico Titolare del Ricovero

Milano, lì
Si autorizza Ufficio Libera Professione

Allegato n. 3 alla convenzione - Tariffe per attività ambulatoriale

PRESTAZIONE CONVENZIONATA	COMPENSO RICONOSCIUTO ALLA ASST PINI/CTO	
	TARIFFA DIRIGENTE MEDICO	TARIFFA DIRETTORE DI UOC
VISITA ANESTESIOLOGICA PER TERAPIA DEL DOLORE (CONTROLLO)	120,00	180,00
VISITA ANESTESIOLOGICA PER TERAPIA DEL DOLORE (PRIMA VISITA)	150,00	250,00
VISITA CARDIOLOGICA (CONTROLLO)	120,00	180,00
VISITA CARDIOLOGICA (PRIMA VISITA)	150,00	250,00
VISITA DIETOLOGICA (CONTROLLO)	120,00	180,00
VISITA DIETOLOGICA (PRIMA VISITA)	150,00	250,00
VISITA FISIATRICA (CONTROLLO)	120,00	180,00
VISITA FISIATRICA (PRIMA VISITA)	150,00	250,00
VISITA NEUROLOGICA (CONTROLLO)	120,00	180,00
VISITA NEUROLOGICA (PRIMA VISITA)	150,00	250,00
VISITA ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICA (CONTROLLO)	120,00	180,00
VISITA ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICA (PRIMA VISITA)	150,00	250,00
VISITA PNEUMOLOGICA (CONTROLLO)	120,00	180,00
VISITA PNEUMOLOGICA (PRIMA VISITA)	150,00	250,00
VISITA REUMATOLOGICA (CONTROLLO)	120,00	180,00
VISITA REUMATOLOGICA (PRIMA VISITA)	150,00	250,00
VISITA ORTOGERIATRICA (CONTROLLO)	120,00	180,00
VISITA ORTOGERIATRICA (PRIMA VISITA)	150,00	250,00



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)

Misure di coordinamento con lavoratori afferenti a **ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini - CTO**, soggetti a rischi specifici, così come previsto dall'art. 26 D.Lgs. 81/2008 e dal D.lgs. 101/2020

In riferimento alla CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI ATTIVITÀ IN REGIME DI RICOVERO E PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI MEDICO SPECIALISTICHE AMBULATORIALI e alla cooperazione con il Datore di Lavoro di Casa di Cura La Madonnina, comunichiamo di seguito i rischi a cui il personale Medico è esposto negli ambienti di lavoro della Casa di Cura:

ATTIVITA' AMBULATORIALI									
FATTORI DI RISCHIO									
☒ LUOGHI DI LAVORI	☒ ELETTRICO	☐ ATMOSFERE ESPLOSIVE	☒ AGENTI BIOLOGICI	☒ LEGIONELLA	☒ TBC	☒ SOSTANZE PERICOLOSE	☒ GAS ANESTETICI E GAS MEDICINALI		
☒ AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI	☒ MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	☐ MAPO	☒ POSTURE INCOGRUE	☒ RADIAZIONI IONIZZANTI (solo Radiologici classificati B)	☐ CEM	☒ RUMORE	☐ VIBRAZIONI		
☒ VDT	☒ ELETTROMEDICALI/ATTREZZATURE DI LAVORO	☒ GESTANTI	☐ STRESS	☒ AGGRESSIONI	☐ ETA'	☒ LAVORO A TURNI/SOLITARIO	☐ ALCOOL E DROGA		
MISURE ORGANIZZATIVE: • Sorveglianza sanitaria • Formazione lavoratori esposti a Rischio ALTO • Dispositivi di protezione collettiva per lo smaltimento dei rifiuti speciali • DPI: guanti, visiere, protezione delle vie respiratorie									
MISURE TECNICHE: Corretta gestione impianto elettrico – condizionamento-riscaldamento, Corretta manutenzione delle attrezzature in uso									
MISURE PROCEDURALI: • Piano di Emergenza • IO-SPP-001 Procedura per la gestione dei rifiuti • IO-SPP-002 Misure tecniche ed organizzative per la prevenzione della legionellosi • IO-SPP-004 Procedura per la gestione delle emergenze • IO-SPP-007 Procedura per la ricollocazione delle lavoratrici gestanti, puerpere e in allattamento • IO-SPP-008 Procedura per prevenzione e controllo della malattia tubercolare negli operatori sanitari • IO-SPP-018 Procedura per la gestione dei dispositivi di protezione individuale									

IRRILEVANTE
BASSO
MEDIO
ALTO
RILEVANTE



ATTIVITA' DI RICOVERO E SALA OPERATORIA

FATTORI DI RISCHIO

☒ LUOGHI DI LAVORI	☒ ELETTRICO	☐ ATMOSFERE ESPLOSIVE	☒ AGENTI BIOLOGICI	☒ LEGIONELLA	☒ TBC	☒ SOSTANZE PERICOLOSE	☒ GAS ANESTETICI E GAS MEDICINALI
☒ AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI	☒ MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	☐ MAPO	☒ POSTURE INCOGRUE	☒ RADIAZIONI IONIZZANTI (solo Radiologi classificati B)	☐ CEM	☒ RUMORE	☐ VIBRAZIONI
☒ VDT	☒ ELETTROMEDICALI/ ATTREZZATURE DI LAVORO	☒ GESTANTI	☐ STRESS	☒ AGGRESSIONI	☐ ETA'	☐ LAVORO A TURNI/ SOLITARIO	☐ ALCOOL E DROGA

MISURE ORGANIZZATIVE:

- Sorveglianza sanitaria
- Formazione lavoratori esposti a Rischio ALTO
- Dispositivi di protezione collettiva per lo smaltimento dei rifiuti speciali
- DPI: guanti, visiere, protezione delle vie respiratorie

MISURE TECNICHE: Corretta gestione impianto elettrico – condizionamento-riscaldamento, Corretta manutenzione delle attrezzature in uso

- Campionamento ambientale per radiazioni ionizzanti
- Campionamento ambientale per formaldeide e gas anestetici

MISURE PROCEDURALI:

- Piano di Emergenza
- IO-SPP-001 Procedura per la gestione dei rifiuti
- IO-SPP-002 Misure tecniche ed organizzative per la prevenzione della legionellosi
- IO-SPP-004 Procedura per la gestione delle emergenze
- IO-SPP-007 Procedura per la ricollocazione delle lavoratrici gestanti, puerpere e in allattamento
- IO-SPP-008 Procedura per prevenzione e controllo della malattia tubercolare negli operatori sanitari
- IO-SPP-018 Procedura per la gestione dei dispositivi di protezione individuale

IRRILEVANTE
BASSO
MEDIO
ALTO
RILEVANTE



Sulla base della valutazione dei rischi interferenziali si riportano le misure organizzative, tecniche e procedurali di tutela intraprese:

1. MISURE ORGANIZZATIVE:

- Idoneità alla mansione del Professionista (in carico a **ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini - CTO**)
- Formazione del Lavoratore esposto a Rischio ALTO (in carico a **ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini - CTO**)
- Utilizzo di dispositivi di protezione collettiva per lo smaltimento dei rifiuti speciali (in carico a Casa di Cura La Madonnina)
- Distribuzione DPI: occhiali/visiera, mascherina monouso, guanti monouso, sovracamice monouso, grembiuli/completi piombati (in carico a Casa di Cura La Madonnina).

2. MISURE TECNICHE:

- Corretta gestione impianto elettrico – condizionamento-riscaldamento, Corretta manutenzione delle attrezzature in uso (in carico a Casa di Cura La Madonnina).

3. MISURE PROCEDURALI:

- Piano di Emergenza di Casa di Cura La Madonnina.

Vengono riportati inoltre gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, costituita dal D.Lgs 101/2020, riguardante i lavoratori soggetti a rischio radiologico che svolgono l'attività presso zone classificate controllate:

In base alla classificazione come:

- 1. lavoratore non esposto**
- 2. lavoratore esposto di categoria B**
- 3. lavoratore esposto di categoria A**

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini - CTO verificherà l'idoneità del Lavoratore che opererà presso Casa di Cura La Madonnina.

4. GESTIONE DELLE EMERGENZE

In Casa Di Cura è attivo 24h su 24h un Piano di Emergenza ed Evacuazione che garantisce in caso di incendio e/o incidente l'intervento immediato, coordinato ed efficace di:

- a) Squadra di Emergenza Interna
- b) Soccorso esterni.

In caso di avvistamento di innesco di incendio e/o situazione di pericolo occorre:

- a) avvisare il personale interno
- b) telefonare al numero interno di emergenza (n. interno 428 / da esterno 02/58395428).

In caso di incendio non usare gli ascensori e/o montalettighe, se non espressamente indicato da apposita cartellonistica (ascensore antincendio), ed usare le scale.

5. COSTI E ONERI PER LA SICUREZZA

In riferimento ai dettami dell'art 26, comma 5 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., devono essere calcolati i "costi della Sicurezza", facenti parte integrante del corrispettivo riconosciuto a **ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini - CTO** per le prestazioni oggetto del



Casa di Cura
La Madonnina

Gruppo San Donato

contratto. Vengono suddivisi in Oneri Diretti, ovvero considerati direttamente nella stima dei lavori, ed Oneri Specifici, i quali devono essere sommati in quanto non facenti quota parte della stima dei lavori.

Per la tipologia di attività non risulta possibile, in sede di perfezionamento del contratto, effettuare un calcolo analitico degli oneri per la sicurezza riferiti a tale prestazione. Si può comunque determinare che gli ONERI DIRETTI, come sopra definiti, dovranno ammontare a circa 200 euro, cifra variabile in relazione alle prestazioni erogate. Per quanto concerne gli ONERI SPECIFICI, **ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini - CTO** dovrà dare evidenza a Casa di Cura La Madonnina dei costi sostenuti per le voci di seguito riportate:

- Formazione generale e specifica in materia di sicurezza sul Lavoro - 16 ore - D. Lgs 81/2008 e s.m.i. (quota parte)
- Sorveglianza Sanitaria
- Misure di Radioprotezione (in caso di classificazione come esposto in categoria B o A)
- Altri oneri specifici.

Milano, 30/12/2024

Casa di Cura La Madonnina S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Dott. Renato Cerioli

Casa di Cura La Madonnina
Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione

.....
dr.ssa GIADA PEZZONI

ASST Gaetano Pini - CTO
Il Direttore Generale
Dott.ssa Paola Lattuada

Firmato da:
PAOLA LATTUADA
Codice fiscale: LTPLA53A56D869N
Valido da: 21-09-2022 08:36:33 a: 21-09-2025 01:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT
Riferimento temporale SigningTime: 16-12-2024 14:57:36
Motivo: Approvo il documento

DOCUMENTO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
TRA

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -CTO (di seguito denominata "**ASST**"), con sede in Milano (MI), piazza Andrea Cardinal Ferrari n. 1, codice fiscale e partita I.V.A n. 09320530968, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott.ssa Paola Lattuada, ivi domiciliato per la carica;

E

La Casa di Cura La Madonnina S.p.A. – Socio Unico soggetta a direzione e coordinamento di Gruppo San Donato S.p.A. (di seguito indicato come "**Madonnina**") con sede in Milano, via Quadronno 29/31, – C.F. e P. IVA 00866980154, rappresentata dal Legale Rappresentante Dott. Renato Cerioli

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Le Parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, a fornire tutte le informazioni e a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, tra cui il D.Lgs. 81/2008 e succ. mod. e il D.Lgs. 101/2020 s.m.i., nonché richiesta dalla specifica normativa (ivi incluse procedure e protocolli).

Nel dettaglio **Madonnina** si impegna a:

(a) garantire che i locali, le attrezzature, le aree e i servizi messi a disposizione del personale esterno, per lo svolgimento dei Servizi, siano in regola con la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, edilizia e urbanistica, adottando, a tal fine, tutti i provvedimenti necessari a (i) prevenire, impedire, far cessare o reprimere ogni violazione; (ii) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; (iii) regolamentare l'accesso ai locali e/o le modalità di utilizzo delle proprie strutture o attrezzature; (iv) predisporre le necessarie procedure per la gestione delle emergenze anche in termini di evacuazione degli ambienti; (v) gestire

ogni rapporto con le pubbliche autorità e gli enti competenti richiedendo permessi, licenze, autorizzazioni, concessioni, nullaosta o effettuando comunicazioni, notifiche e denunce;

(b) informare dettagliatamente il personale esterno, coinvolto nella prestazione dei Servizi sui rischi riguardanti gli ambienti presso i quali è destinato ad operare, sulle procedure generali o di prevenzione e emergenza ivi adottate in relazione alle attività o ad eventuali interferenze con attività altrui, nonché su misure di prevenzione e dispositivi di protezione individuale e collettiva in uso, così come eventualmente indicati nel relativo Documento di Valutazione dei Rischi, garantendo altresì l'attuazione degli strumenti per garantire l'adempimento degli obblighi di informazione ai sensi dell'art. 36, D.Lgs. 81/2008 s.m.i., nonché di formazione specifica, ove necessario rispetto alle attrezzature localmente in uso;

(c) fornire o rendere comunque disponibili al personale esterno, coinvolto nella prestazione dei Servizi, le procedure generali di sicurezza, i dispositivi di protezione individuale e collettiva necessari all'espletamento delle attività oggetto del Contratto;

(d) far osservare al personale esterno, coinvolto nella prestazione dei Servizi, senza che ciò ne comporti l'inserimento stabile all'interno dell'organizzazione, tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro o malattie professionali, nonché le eventuali procedure, disposizioni o istruzioni impartite o comunque vigenti presso la sede ove si svolgono le attività vigilando, in particolare, affinché lo stesso: (i) si prenda cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti presso la sede su cui ricadano gli effetti delle sue azioni o omissioni; (ii) utilizzi correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze o i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza in uso; (iii) segnali immediatamente deficienze di mezzi o dispositivi nonché qualsiasi condizione di pericolo di cui venga a conoscenza; (iv) non rimuova o modifichi senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; (v) non compia di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di sua competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o altrui;

(e) comunicare tempestivamente eventuali infortuni occorsi al proprio personale nello svolgimento delle attività appaltate correlati ai potenziali fattori di rischio interferenziali o comunque di reciproco interesse ovvero violazioni in materia di sicurezza da parte del Professionista, che abbia comportato maggior rischio per la sicurezza della Madonnina, affinché possano eseguirsi i relativi obblighi di legge e/o assumersi i necessari provvedimenti.

ASST che fornisce il Servizio si impegna a:

(a) garantire l'idoneità tecnico professionale del Professionista;

(b) informare e formare il Professionista in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro;

(c) garantire l'impiego di proprie attrezzature, se previste, conformi alle norme di legge e compatibili con l'impiantistica della struttura e introdotte solo dopo autorizzazione della Madonnina.

Radioprotezione:

Qualora i soggetti destinatari della presente convenzione non dovessero svolgere la propria attività presso aree disciplinate dal d.lgs. n. 101/2020, nulla è dovuto per ottemperare al decreto di cui sopra. Qualora invece i soggetti destinatari della presente convenzione dovessero svolgere la propria attività presso aree disciplinate dal d.lgs. n. 101/2020 le parti attueranno quanto previsto dal decreto stesso in materia di radioprotezione e in particolare:

1 – **Madonnina** provvederà a fornire all'Esperto di Radioprotezione del soggetto proponente le informazioni necessarie all'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi prevista dall'art. 109 del d.lgs. n. 101/2020 e alla conseguente classificazione di radioprotezione e definizione dei vincoli di dose;

2 – **ASST** come previsto dall'art. 112 del D.Lgs 101/2020 garantisce che i lavoratori coinvolti nelle attività del presente accordo siano classificati ai fini della radioprotezione, siano sottoposti a sorveglianza sanitaria periodica, giudicati idonei, siano formati e informati sui rischi derivanti all'esposizione alle radiazioni ionizzanti. Prima dell'inizio dell'attività, si impegna a fornire alla **Madonnina** copia dell'attestato di frequenza dell'ultimo corso di radioprotezione frequentato e dell'ultimo certificato di idoneità.

3 - L'esercente delle zone classificate della **Madonnina** in cui opereranno i lavoratori esterni provvede a fornire agli stessi i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale necessari alla corretta valutazione della dose in funzione dell'entità del rischio e a trasmettere, per il tramite del proprio Esperto di Radioprotezione, all'Esperto di Radioprotezione della **ASST** Dott.ssa Claudia Carbonini le dosi individuali tramite la seguente e-mail: claudia.carbonini@ospedaleniguarda.it con periodicità trimestrale.

4 - L'esercente delle zone classificate della **Madonnina** in cui opereranno i lavoratori esterni provvede a fornire agli stessi i DPI prescritti dall'Esperto di Radioprotezione della **ASST**.

5 - L'esercente delle Zone Classificate della **Madonnina** provvede a garantire le informazioni e la formazione specifica in relazione alle attività da svolgere nella zona classificata ove la prestazione va effettuata. A tal proposito, fornisce ai lavoratori copia delle norme interne di protezione e sicurezza di interesse.

6 - Prima dell'inizio dell'attività, **ASST** si impegna a comunicare per iscritto all'esercente l'elenco e la classificazione di ciascun lavoratore esterno ed il pertinente vincolo di dose.

7 - Qualora infine i lavoratori siano classificati radioesposti di Categoria A, **ASST** provvederà ad istituire e a trasmettere all'Esperto di Radioprotezione della **Madonnina** che lo conserva per conto dell'esercente, il libretto personale di radioprotezione ai sensi dell'art. 112 comma 1 lettera i. L'Esperto di Radioprotezione della **Madonnina**

provvede all'aggiornamento periodico del libretto personale di radioprotezione in ottemperanza all'art. 113 comma 2 lettera h.

Recapiti:

per la **Madonnina**:

- Esperto di Radioprotezione Dott.ssa Antonella del Vecchio
(tel. 02 2643 2279), fisica.sanitaria@hsr.postecert.it , delvecchio.antonella@hsr.it
- Medico Autorizzato Dott. Luca Pase
lucape64@gmail.com

per **ASST** :

- Esperto di Radioprotezione dott.ssa Claudia Carbonini
(claudia.carbonini@ospedaleniguarda.it)
- Medico Autorizzato dott. Lorenzo Bordini
(lorenzo.bordini@asst-pini-cto.it)

In relazione alla tutela della salute del lavoratore si rimanda alla valutazione a seguito di una verifica interferenziale di campo (D.U.V.R.I.)

Milano,

ASST Gaetano Pini - CTO

Il Direttore Generale

Dott.ssa Paola Lattuada

Firmato da:
PAOLA LATTUADA
Codice fiscale: LTPLA62A56D069N
Valido da: 21-09-2022 09:36:32 a: 21-09-2025 01:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 16-12-2024 14:59:36
Motivo: Approvo il documento

Casa di Cura La Madonnina S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Dott. Renato Cerioli

Firmato digitalmente da

Renato Cerioli
CN = Renato Cerioli
C = IT

CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI ATTIVITÀ IN REGIME DI RICOVERO E PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI MEDICO SPECIALISTICHE AMBULATORIALI tra ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO e Casa di Cura La Madonnina

OGGETTO: Coordinamento misure di radioprotezione

Il presente accordo contrattuale riguarda la frequenza presso la Casa di Cura La Madonnina dei dirigenti medici/chirurghi della ASST Gaetano Pini-CTO in regime di rapporto di lavoro esclusivo, previa autorizzazione rilasciata dal Datore di Lavoro secondo quanto previsto nel testo convenzionale tra le strutture sanitarie coinvolte.

I suddetti Dirigenti Medici risultano esposti al rischio da radiazioni ionizzanti ai sensi del D.Lgs. 101/2020; pertanto la frequenza fuori sede con attività comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti li configura "lavoratori esterni" ai sensi dell'articolo 7 comma 80 del D.Lgs 101/20 s.m.i. Il presente accordo disciplina quindi gli aspetti specifici connessi agli obblighi previsti dagli articoli 112 e 113 del Decreto e costituisce parte integrante dell'accordo convenzionale per assicurare la tutela dai rischi da radiazioni ionizzanti.

L'ASST Pini-CTO dichiara che:

- i lavoratori sono attualmente classificati come lavoratori esposti di cat. B (dirigenti medici/chirurghi ortopedici) e come lavoratori non esposti (dirigenti medici anestesisti)
- la sorveglianza fisica e sanitaria di radioprotezione è regolarmente svolta da "ASST Gaetano Pini –CTO" in quanto "datore di lavoro di lavoratori esterni"
- il Medico Autorizzato attuale per la Sorveglianza Medica dei lavoratori presso "ASST Gaetano Pini –CTO" è il dott. Lorenzo Bordini (lorenzo.bordini@asst-pini-cto.it)
- l'Esperto di Radioprotezione per la Sorveglianza Fisica presso "ASST Gaetano Pini –CTO", S.C. Ortopedia e Traumatologia è la dott.ssa Claudia Carbonini, iscritta nell'elenco nominativo degli Esperti di Radioprotezione di III grado con n° d'ordine 611 (claudia.carbonini@ospedaleniguarda.it)
- l'ASST Gaetano Pini –CTO assicura la formazione e informazione dei propri lavoratori in materia di radioprotezione secondo il D.Lgs 101/20,
- l'ASST Gaetano Pini-CTO provvede a istituire e aggiornare la documentazione di sorveglianza fisica e sanitaria di radioprotezione
- propone come vincolo di dose, sentito l'Esperto di Radioprotezione, i 3/10 del pertinente limite annuale di dose per la dose efficace e per la dose equivalente a ciascun organo incluso il cristallino, in ragione di anno-uomo e proporzionalmente per periodi di frequenza inferiori all'anno

La Casa di Cura La Madonnina dichiara che:

- l'attuale classificazione dei lavoratori è stata confermata dal proprio Esperto di Radioprotezione tenendo conto dell'attività che il lavoratore svolgerà presso la Casa di Cura La Madonnina
- concorda con il vincolo di dose proposto e riportato precedentemente
- garantirà la tutela dai rischi derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti ai sensi del presente accordo;

- verranno consegnate al lavoratore una copia delle norme interne di protezione e sicurezza attualmente in vigore presso l'ASST
- assicura la fornitura di idonei mezzi di protezione individuale
- fornisce al lavoratore i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuali
- l'Esperto di Radioprotezione della Casa di Cura La Madonnina trasmetterà le valutazioni dosimetriche all'Esperto di Radioprotezione dell'ASST Gaetano Pini-CTO con periodicità trimestrale

Per l'Esercente (Casa di Cura La Madonnina)

Firmato digitalmente da

Renato Cerioli

CN = Renato Cerioli

C = IT

Per il Datore di Lavoro (ASST Pini-CTO)

Firmato da:
PAOLA LATTUADA
Codice fiscale: LTTPLA62A56D869N
Valido da: 21-09-2022 08:36:32 a: 21-09-2025 01:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 16-12-2024 15:03:11
Motivo: Approvo il documento